

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - CATANIA**MOZIONE DI MODIFICA DEI TERMINI PROCESSUALI DI SOSPENSIONE FERIALE**

I sottoscritti Delegati, nelle rispettive qualità, sottopongono all'approvazione del Congresso Nazionale Forense il seguente deliberato avente ad oggetto:

Modifica dell'art. 1 della Legge n. 742 del 1969 e dell'art. 16 del d.l. n. 132/2014 come modificato legge 10 novembre 2014 n. 162 - sospensione dei termini feriali

Considerato che

Il Decreto Legge n. 132/2014, recante la seguente dicitura *“misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”*, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10/11/2014, n. 261), aveva modificato la durata della c.d. *“sospensione feriale dei termini processuali”* stabilendo che a decorrere dall'anno 2015 il termine di sospensione feriale dei termini processuali passava da giorni 46 (1 agosto - 15 settembre) a giorni 31 (1 agosto - 31 agosto).

Il predetto decreto legge all'art. 16 n. 1 *“Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato”* modificava l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 che recitava: *“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.*

La relazione tecnica al D.L. n. 132/2014 specificava che la modifica dell'art. 16 era finalizzata ad accelerare la definizione dei procedimenti ordinari non urgenti tenendo conto che gli uffici giudiziari avrebbero usufruito di ulteriori 15 giorni nei quali tenere udienze e che i magistrati avrebbero ridotto il loro periodo di ferie con un inevitabile incremento dell'efficienza della struttura giudiziaria.

Ritenuto che

L'art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede espressamente che: *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima*

della giornata lavorativa e` stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo` rinunziarvi".

Gli avvocati, quali lavoratori autonomi, al pari dei magistrati, di tutto il personale di cancelleria nonchè nell'interesse delle stesse parti in causa, hanno parimenti il diritto di vedersi riconoscere un periodo di ferie adeguato e che tale diritto soddisfa le esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, consentendo di partecipare più incisivamente nella vita di relazione sia familiare che sociale.

La modifica del periodo di sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto ha di fatto ridotto in maniera considerevole ed irragionevole le ferie degli avvocati i quali devono necessariamente riaprire gli studi con largo anticipo ad agosto per far fronte alle scadenze dei termini processuali (che decorrono sin dal 1 settembre) senza poter beneficiare neanche di quattro settimane di ferie. Tale situazione pregiudica in particolare la stragrande maggioranza degli avvocati che non disponendo di collaboratori sono costretti ad anticipare le proprie ferie per poter predisporre anche le attività minime di organizzazione del proprio studio professionale (si pensi ad esempio all'importante attività di archiviazione delle pratiche) nonchè per preparare le udienze fissate ad inizio settembre e/o per procedere alle impugnazioni che prima della riforma sarebbero scadute solo a partire dal 16 settembre.

Di contro la stessa motivazione che ha portato alla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e cioè una maggiore efficienza della giustizia oltre alla necessità di definire al più presto i contenziosi pendenti e' stata evidentemente disattesa posto che di certo non solo non ha ottenuto gli effetti sperati ma ha anche creato notevoli problemi e disservizi nella gestione di tutto il personale amministrativo, di cancelleria negli uffici giudiziari (ad esempio per quanto concerne le ferie) non determinando certo la chiusura degli stessi.

Ciò posto si chiede

al Congresso Nazionale Forense di Catania di impegnare il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense affinché promuovano presso il Governo ed il Parlamento la reintroduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno anche modificando l'art. 1 della legge n. 742/1969 nonchè modificando e/o abrogando l'art. 16 del decreto legge n.132/14 così come modificato dalla L. 10/11/14 n.162.

Si propone il seguente testo di modifica:

Art. 1 legge n. 742/1969: "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale".